

AREA 6

Settore COMMERCIO

**Piano e Regolamento
comunale
per il commercio sulle aree
pubbliche**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/04/2014 e
successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del
09/06/2026

Regolamenti

Comunali

Indice

INDIVIDUAZIONE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

1. Tabella riassuntiva delle aree esistenti destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione di cui alla delibera C.C.le n.15 del 2014 e riconoscimento reg.le con decreto n.126 del 03/10/2014;
2. Tabella riassuntiva delle variazioni delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione (Planimetrie in Allegato *A, B, B101, B102-B107, B103, B108*);
3. Posteggi isolati soppressi;
4. Specificazione delle variazioni di superficie delle aree dei posteggi del mercato di Sarmeola;
5. Individuazione eventuali aree per svolgimento mercato a merceologia esclusiva;
6. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
7. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nei posteggi temporanei;
8. Durata.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI, NEI POSTEGGI ISOLATI E IN FORMA ITINERANTE

CAPITOLO I - COMMERCIO CON POSTEGGIO NEL MERCATO E NEI POSTEGGI ISOLATI

- | | |
|----------------|--|
| Art. 1 | Piano delle aree mercatali |
| Art. 2 | Esercizio dell'attività |
| Art. 3 | Esercizio dell'attività in assenza del titolare |
| Art. 4 | Estremi degli atti formali di istituzione del mercato |
| Art. 5 | Giornate ed orari di svolgimento |
| Art. 6 | Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato e dei posteggi isolati |
| Art. 7 | Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli |
| Art. 8 | Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli |
| Art. 9 | Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita |
| Art. 10 | Circolazione pedonale e veicolare |
| Art. 11 | Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni |
| Art. 12 | Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie |
| Art. 13 | Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari |
| Art. 14 | Richiamo delle modalità di pagamento dei tributi dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e della tariffa asporto rifiuti |
| Art. 15 | Criteri per il rilascio dell'autorizzazione di posteggio |
| Art. 16 | Migliorie nell'ubicazione dei posteggi |
| Art. 17 | Variazioni dei posteggi del mercato e dei posteggi isolati |
| Art. 18 | Norme di decoro e sicurezza nei mercati, nei posteggi isolati ed in altre manifestazioni con presenza di bancarelle autocarri ed auto-negozi |
| Art. 19 | Funzionamento del mercato |
| Art. 20 | Richiamo alle modalità di subingresso |
| Art. 21 | Richiamo alle norme igienico – sanitarie per la vendita di generi alimentari |
| Art. 22 | Spostamento del/i posteggio/i per motivi di pubblico interesse |
| Art. 23 | Svolgimento del mercato e altre forme di vendita in giorno festivo |
| Art. 24 | Mercati straordinari |
| Art. 25 | Posteggi isolati |
| Art. 26 | Autorizzazioni temporanee |
| Art. 27 | Durata, revoca, decadenza o sospensione, scadenza e rinuncia dell'atto di concessione |
| Art. 28 | Obbligo di regolarità contributiva |

CAPITOLO II - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 29** Zone vietate
Art. 30 Svolgimento del commercio itinerante

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31** Sanzioni
Art. 32 Rinvio a disposizioni di legge
Art. 33 Abrogazione di precedenti disposizioni

PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e ss. mm.ii.

AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI IN CONCESSIONE

1. **Tabella riassuntiva** delle aree esistenti destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, **di cui alla delibera C.C.le n.15 del 2014** e riconoscimento reg.le con decreto n.126 del 03/10/2014.

Tipologia	Localizzazione	Annualità/Stagionalità/ Temporaneità
Mercato settimanale: n°67 posteggi suddivisi nelle seguenti merceologie: -n° 2 produttori agricoli ; -n°12 settore alimentare di cui n° 3 spec. prodotti ittici; -n° 53 non alimentari.	Sarmeola Viale Po - Via della Provvidenza	Permanenti annuali -sabato mattina
1. isolato	Via A. Rossi – parcheggio strada di scorrimento di fronte Cond. Euganeo – mq. 50 settore alimentare <u>spec. “prodotti ittici”</u>	Permanente annuale. -venerdì -mercoledì pomeriggio Rilascio di autorizzazioni distinte
2. Isolato	Via della Provvidenza, angolo Via Po – mq. 50 – settore alimentare – <u>spec. “prodotti ittici”</u> .	Permanente annuale. -venerdì -mercoledì Rilascio di autorizzazioni distinte
3. Isolato	Via Boschetta - vicino monumento dei Caduti - mq. 20- <u>settore alimentare -riservato ad imprenditori agricoli</u>	Permanente annuale - lunedì pomeriggio - venerdì mattina Rilascio di autorizzazioni distinte
4. Isolato	Via Boschetta – adiacente monumento ai Caduti - mq. 20- <u>settore alimentare</u>	Permanente annuale - lunedì pomeriggio - venerdì mattina Rilascio di autorizzazioni distinte
5. Isolato	Via Cavallotto – area parcheggio di fronte civico 09/b – mq. 30- settore alimentare <u>spec. “prodotti Ittici”</u>	Permanente annuale -giovedì
6. Isolato	Via A. Rossi/Via della Provvidenza - parcheggio davanti il Cimitero di Rubano/Sarmeola- mq. 30 - settore non alimentare <u>spec. “ fiori e piante”</u>	Permanente annuale - sabato - domenica mattina Rilascio di autorizzazioni distinte

2. Tabella riassuntiva variazioni delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

(Planimetrie allegate: A, B, B101, B102-B107, B103, B108)

Tipologia	Localizzazione	Annualità/ Stagionalità/ Temporaneità	Variazioni
<p>Mercato settimanale: -n°64 posteggi suddivisi nelle seguenti merceologie: -n° 2 produttori agricoli; -n° 14 settore alimentare di cui n° 2 spec. prodotti ittici; -n° 48 non alimentari</p>	<p>Sarmeola Viale Po - Via della Provvidenza</p>	<p>Permanenti annuali sabato mattina</p>	<p>-<u>Spostamento</u> dei seguenti posteggi: il n° 55 al n° 41. il n° 41 al n° 42; il n° 42 al n° 43; il n° 38 al n° 26 il n° 51 al n° 50; Conseguente <u>Suppressione</u> dei seguenti posteggi (non assegnati): n° 50, 43 e 26. -Conseguente <u>Slittamento</u> verso Nord dei posteggi n° 44, 45, 46 e 47. -<u>Ampliamento</u> della superficie dei seguenti posteggi: n° 51 e 38. -<u>Riduzione</u> della superficie dei seguenti posteggi: n° 25 e 27 -<u>Variazione del settore merceologico</u>: n° 25 e 36 da "non alimentare" ad "alimentare"; n° 67 (alimentare) viene eliminata la specializzazione prodotti ittici;</p>
1. Isolato	Via della Provvidenza, angolo Via Po – mq. 50 – settore alimentare – spec. " <u>prodotti ittici</u> ".	<p>Permanente annuale. -venerdì -mercoledì Rilascio di autorizzazioni distinte</p>	Nessuna variazione Planimetria B 101
2. Isolato	Via Boschetta - vicino monumento dei Caduti - mq. 20- <u>settore alimentare - riservato ad imprenditori agricoli</u>	<p>Permanente annuale - lunedì pomeriggio - venerdì mattina Rilascio di autorizzazioni distinte</p>	Nessuna variazione Planimetria B 102
3. Isolato	Via Boschetta – adiacente monumento ai Caduti - mq. 20- <u>settore alimentare</u>	<p>Permanente annuale - lunedì pomeriggio - venerdì mattina Rilascio di autorizzazioni distinte</p>	Nessuna variazione Planimetria B 107
4. Isolato	Via Cavallotto – area parcheggio di fronte civico 09/b – mq. 30- settore alimentare spec. " <u>prodotti ittici</u> ".	<p>Permanente annuale -giovedì</p>	Nessuna variazione Planimetria B 108
5. Isolato	Via A. Rossi - parcheggio davanti il Cimitero di Rubano/Sarmeola- mq. 30 - settore non alimentare spec. " fiori e piante"	<p>Permanente annuale - sabato - domenica mattina Rilascio di autorizzazioni distinte</p>	Nessuna variazione Planimetria B 103

3. Posteggi isolati soppressi

Il posteggio isolato indicato con il n. 1 nella tabella 1. (Via A. Rossi - parcheggio strada di scorrimento davanti Cond. Euganeo - mq. 50 settore alimentare spec."prodotti ittici") viene soppresso per modifica della viabilità dovuta alla realizzazione della linea tramviaria SIR 2 e conseguente eliminazione dell'area destinata a posteggio.

4. Specificazione delle variazioni di superficie delle aree dei posteggi

Mercato di Sarmeola (Planimetria allegato A)

Posteggio	Superficie autorizzata	Nuova Superficie
Nr. 51	Mq. 32 (8x4)	Mq. 48 (12x4)
Nr. 38	Mq. 35 (7x5)	Mq. 90 (10x9)
Nr. 27	Mq. 120 (10x12)	Mq. 90 (10x9)
Nr. 25	Mq. 120 (10x12)	Mq. 81 (9x9)

5. Individuazioni eventuali aree per svolgimento mercati a merceologia esclusiva.

Non è stato istituito alcun mercato a merceologia esclusiva.

6. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.

Non viene individuata alcuna area di divieto dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale, salvo i limiti previsti dall'art. 29 del regolamento allegato.

7. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nei posteggi temporanei

Il regolamento allegato al presente atto disciplina l'esercizio dell'attività su aree pubbliche, in osservanza delle norme vigenti.

8. Durata

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano.

**REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO NEI MERCATI,
NEI POSTEGGI ISOLATI ED IN FORMA ITINERANTE**

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche
L. R. 06 aprile 2001 n. 10 e ss. mm. ii.

CAPITOLO I – COMMERCIO CON POSTEGGIO NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 1 – Piano delle aree mercatali

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale 10/2001 di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree destinate a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singoli mercati o posteggi isolati indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - e) eventuali posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superficie;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;

Il piano delle aree mercatali è consultabile sul sito del Comune di Rubano.

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal D.Leg.vo 114 del 31.03.1998 e ss.mm.ii, dalla L.R. n.10 del 6.4.2001 e ss.mm.ii., dal D.Leg.vo n. 59/2010, , dagli indirizzi forniti dalla Regione Veneto con DGR 1902/2001, dalla DGR n.1010 del 5.6.2012, dalla L. 214/2023, dalla L.R. 7/2008 nonché, con riferimento ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002 e dalla DGR n. 3710 del 10.10.2007.

Art. 2 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su aree pubbliche purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto a SCIA o ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite o a cooperative, secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione per il commercio su posteggi dati in concessione, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii, rilasciata da un Comune della Regione Veneto, sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

Art. 3 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di attività svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori;

Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante esibizione di copia del contratto di lavoro, di busta paga o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del DPR 28.12.2000 n. 445 nella quale si attesti il

tipo di rapporto, la sua durata e i suoi estremi al fine di consentire agli uffici il suo reperimento.

La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D.Leg.vo 228/2001 e successive mm.ii.

Art. 4 – Estremi degli atti formali di istituzione del mercato e dei posteggi isolati

Con delibera di Consiglio Comunale n. 534 del 21/01/1983, esecutiva in data 22/02/1983, è stato istituito il mercato settimanale di Sarameola rientrante nella tipologia di “mercato maggiore” ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10/2001.

Art. 5– Giornate e orari di svolgimento del mercato

1. Il mercato ha luogo il sabato mattina di ogni settimana secondo l’orario determinato con ordinanza del Sindaco.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione o SCIA e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 4 del D.lg. n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell’area relativa al posteggio a ciascuno assegnato, entro l’orario previsto per l’occupazione, come determinato dall’ordinanza suddetta.
4. Ai concessionari di posteggio non è permesso installarsi nell’area di mercato prima dell’orario stabilito e/o di sgombrare il posteggio prima dell’orario di fine mercato, se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l’orario previsto per l’installazione nel mercato, l’area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. A fine mercato deve essere ripristinato l’uso dell’intera area di svolgimento dello stesso come stabilito dall’ordinanza comunale.
6. L’operatore ha l’obbligo di esibire il titolo autorizzatorio su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. Il mercato può essere sospeso, anche dal Consorzio di Polizia locale, con le modalità ritenute più opportune, a causa di eventi che non consentano la praticabilità dell’area di mercato in sicurezza o nel caso disordini o di altre criticità che non garantiscano la sicurezza pubblica previa informazione al Sindaco.

Art. 6– Richiamo della localizzazione, della configurazione, dell’articolazione del mercato e dei posteggi isolati

1. L’area di mercato è quella configurata nella planimetria, *allegato A*, al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

- a) l'ubicazione: fraz. Sarneola - Viale Po, Via Della Provvidenza e area parcheggio di Viale Po;
 - b) superficie complessiva del mercato: **mq. 7.720**
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. **2.668,5**
 - d) totale posteggi: n. **64** di cui:
 - n. **12** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 e ss.mm.ii per il "**settore alimentare**";
 - n. **2** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art.27 e seguenti del decreto Leg.vo 114/98e ss.mm.ii per la tipologia merceologica "**prodotti ittici**" del settore alimentare;
 - n. **48** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 e ss.mm.ii per il **settore "non alimentare generico"**;
 - n. **2.** riservati agli **imprenditori agricoli**, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - e) tipologia della struttura: n. 64 posteggi su area scoperta;
 - f) le caratteristiche del mercato e dei posteggi isolati sono riportate rispettivamente nella planimetrie allegata "A" e negli allegati B, B101, B102-B107, B103, B108, nei quali sono indicati:
 - l'ubicazione, la delimitazione dell'area di pertinenza, la superficie complessiva;
 - la numerazione, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - i posteggi destinati al settore alimentare, con l'indicazione anche della merceologia esclusiva (prodotti ittici , fiori e piante);
 - i posteggi destinate al settore non alimentare;
 - i posteggi riservati agli imprenditori agricoli.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 7 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli viene effettuata previa presentazione di domanda al Comune secondo quanto sarà previsto in apposito avviso pubblico approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale che preveda i requisiti e le modalità di partecipazione ai sensi di legge.
2. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione del posteggio si rimanda alle disposizioni normative vigenti.
3. I titolari dei posteggi devono porre in vendita i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.
4. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza della concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 8 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ai commercianti su area pubblica.
2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - maggior numero di presenze maturate in quel mercato;
 - maggiore anzianità di iscrizione al REA presso il registro delle imprese come imprenditore agricolo.

Art. 9– Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente individuato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
2. Non è consentita l'unione di due posteggi affiancati nel caso di medesima titolarità .

Art. 10 – Circolazione pedonale e veicolare

1. E' vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato nell'orario determinato con ordinanza del Sindaco, fatti salvi i mezzi di emergenza.
E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale. Qualora l'operatore abbia necessità di spostare la transenna per accedere o uscire dall'area del mercato è tenuto a collaborare ricollocando la stessa trasversalmente alla sede stradale per impedire il transito di altri veicoli.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, gli stessi dovranno essere parcheggiati nell'area di volta in volta individuata dal Consorzio di Polizia Municipale.

Art. 11 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso il Settore Commercio/Attività produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, la planimetria del mercato settimanale e dei posteggi isolati con indicazione della numerazione, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare, merceologia esclusiva, non alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente, il Settore Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni.

3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle concessioni sono depositate presso il Consorzio di P.M. Pd ovest per il Servizio di Vigilanza ed all'USL 16.

Art. 12– Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune e/o del Consorzio di Polizia Municipale, sulla base delle presenze rilevate, provvedono a stilare annualmente due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta “Graduatoria assegnatari”, aggiornata in base all’anzianità di presenza al mercato, compresi i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta “Graduatoria precari”, distinta tra settore alimentare, tipologia merceologica, settore non alimentare e imprenditori agricoli, formata in base alle presenze maturate, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dal Settore Commercio e/o dal Consorzio di Polizia Municipale, sono aggiornate annualmente e rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 13 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all’ora stabilita per l’inizio delle vendite ai sensi dell’ordinanza comunale, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio delle vendite sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo ai sensi di quanto previsto al successivo punto 4) e secondo la tipologia del posteggio.
3. Gli operatori “precari” dovranno esibire all’atto della spunta titolo idoneo di cui all’art. 28 del Decreto legislativo 114/98, essere muniti di attrezzatura atta ad esercitare l’attività ed aver preventivamente presentato la “Comunicazione di inizio di attività di precariato nei mercati” tramite il SUAP del Comune. La stessa persona non può partecipare alle operazioni di spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra impresa.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine della “graduatoria precari”, che viene formata dando le seguenti priorità, nell’ordine:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all’autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole.
5. Per conseguire una presenza l’operatore deve essersi presentato alla “spunta” del mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale. Si considera comunque la presenza anche nel caso di rinuncia per riconosciuta impossibilità di occupazione del posteggio per cause dovute alla dimensione dello stesso.
6. La mancata presenza per il periodo di due anni consecutivi comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

Art. 14– Richiamo alle modalità di pagamento dei tributi dovuti per l’occupazione di suolo pubblico

1. Le concessioni annuali e stagionali, nonché le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (CUP) nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento comunale in materia.
Il mancato versamento del canone dovuto comporterà l’attivazione della procedura di revoca della concessione di posteggio.

Art. 15 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione di posteggio

1. L’autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal dirigente competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio sulla base di un’apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato o nei posteggi isolati.
2. La procedura selettiva, di cui al punto 1, si basa sul principio di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità secondo le disposizioni normative vigenti.
3. Il titolare dell’autorizzazione deve comunicare ogni variazione (residenza, sede legale, variazioni della rappresentanza legale, variazione societaria, ect.) relativa alla ditta entro 30 giorni dal verificarsi della stessa.

Art. 16 – Migliorie nella ubicazione dei posteggi

1. Il Comune, prima dell’avvio delle procedure di assegnazione dei posteggi liberi, informa gli operatori, già titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione chiedendo l’assegnazione di uno dei posteggi resisi liberi della stessa tipologia merceologica.
2. La modalità di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione saranno comunicati nell’avviso della procedura di miglioria.
3. La mancata comunicazione da parte dell’operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

Art. 17 – Variazioni dei posteggi del mercato e dei posteggi isolati

Eventuali modifiche dei posteggi nell’ambito del mercato e/o dei posteggi isolati, opportunamente motivate, supportate da pareri tecnici, possono essere attuate previa valutazione della Giunta Comunale.

Art. 18 –Norme di decoro e sicurezza nei mercati, nei posteggi isolati ed in altre manifestazioni con presenza di bancarelle autocarri ed auto-negozi

1. Gli operatori dei mercati, dei posteggi isolati, e di altre manifestazioni con presenza di bancarelle o strutture fisse o amovibili, autocarri e negozi mobili, devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, in ordine e garantirne la pulizia.

Sono inoltre obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato.

2. Sono vietati accatastamenti di merci ed imballaggi all'esterno dei mezzi o in aree accessibili al pubblico.
La merce deve essere esposta al pubblico in modo ordinato e non alla rinfusa. Gli articoli in tessuto devono essere piegati o appesi.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sanitarie e d'igiene, l'altezza minima dal suolo delle superfici occupate dalle merci o dei banchi non può essere inferiore a 50 centimetri.
È consentita l'esposizione a terra di calzature, tappeti, mobili, articoli per il giardinaggio e l'agricoltura, fiori recisi contenuti in appositi vasi, piante, animali vivi, prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli con la scritta "merce usata" posizionati sui banchi in modo ben visibile al pubblico e in numero adeguato all'ampiezza dell'esposizione, di misura non inferiore a cm 50x70 e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di sanificazione.
A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
6. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre ml. 1.00 dalla verticale del limite di allineamento frontale del posteggio.
I pali di sostegno della tenda non dovranno essere collocati oltre il limite dello spazio assegnato. Le merci in vendita non possono essere appese alle tende oltre la verticale del fronte di allineamento del banco di vendita. I camerini di prova devono essere posti all'interno della superficie di vendita dei posteggi interessati e non devono intralciare il passaggio dei pedoni.
7. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre lateralmente, tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata;
8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, cd e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
9. E' vietato l'utilizzo di fiamme libere e la cottura degli alimenti nell'area di posteggio all'esterno degli autobanchi. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione di calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre massima attenzione affinché tali impianti e attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas. A tale fine, nella realizzazione degli impianti o nell'assemblaggio di tali attrezzature, dovranno essere rispettate le norme di buona tecnica del settore del gas combustibile della serie UNI-CIG.
10. Gli operatori che intendono utilizzare le apparecchiature di cui al punto precedente devono munirsi dell'attestazione di conformità dell'impianto di rispondenza dell'impianto installato alle norme previste in materia. Gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica in conformità alle istruzioni del fabbricante.

Gli operatori devono tenere a disposizione la predetta attestazione di conformità, nonché quelle relative manutenzioni effettuate, da esibire all'organo di controllo, qualora richiesta nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento dei mercati e delle varie manifestazioni. In mancanza della suddetta documentazione, l'attività non potrà essere esercitata.

11. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE è consentito esclusivamente per i posteggi del settore alimentare non collegati alla rete elettrica.
12. Le suddette prescrizioni dovranno essere osservate anche dagli operatori itineranti, con divieto di esercizio nelle aree in prossimità di elementi incompatibili ai fini della sicurezza.

Art. 19 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche contingenti, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza comunale vigente.
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.
5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può prevedere il prolungamento del mercato anche in occasione di particolari festività, definendone contestualmente le modalità di svolgimento.
6. Nel caso di prolungamento del mercato, la permanenza è obbligatoria per tutta la durata solo per gli operatori che aderiscono all'iniziativa mentre per gli operatori che anticipatamente comunicano motivi ostativi alla permanenza oltre l'orario ordinario, non vige l'obbligo di permanenza, fatta salva la successiva diversa volontà, da comunicare al settore commercio anche attraverso gli agenti di polizia locale presenti al mercato.
7. I posti lasciati liberi dagli operatori che non aderiscono al prolungamento non sono oggetto di assegnazione tramite precariato.
8. Nel caso di prolungamento gli agenti di polizia locale presenti al mercato possono consentire spostamenti nei posti lasciati liberi oltre l'orario ordinario, anche per conseguire una migliore razionalità del mercato e agevolare l'utenza.

Art. 20 – Richiamo alle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e ss.mm.ii. ii.

Art. 21 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.

Art. 22 – Spostamento del/i posteggio/i per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune, nel rispetto delle norme vigenti, per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, nuove esigenze di viabilità o di sicurezza o altro, può spostare la collocazione di operatori sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Dirigente comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione, nel territorio comunale, della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 12
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 23 – Svolgimento del mercato e delle altre forme di vendita in giorno festivo

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga previa ordinanza del Sindaco, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 24 – Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale ed, in caso di assenza di questi, gli operatori precari inseriti nella “Graduatoria precari”.
2. L’effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario può essere disposta, dalla Giunta comunale, su proposta presentata per iscritto da almeno una categoria dei soggetti seguenti:
 - da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - dalle Associazioni dei consumatori di cui all’art.5 della legge 281/1998.
3. La proposta deve pervenire al Comune almeno 90 giorni prima della data prevista per l’effettuazione del mercato.
4. Il soggetto incaricato della vigilanza del mercato procede, su richiesta dell’ufficio competente, alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.
5. E’ possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
6. Gli operatori titolari di posteggio in una zona soppressa scelgono secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell’ambito dei posteggi rimasti liberi.
7. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell’ambito del mercato ridotto.

Art. 25- Posteggi isolati

1. I posteggi isolati previsti e rappresentati nell’allegato “B” e, singolarmente, negli allegati *B101, B102-B107, B103, B108*, sono assegnati e regolamentati secondo le norme e con le stesse modalità previste per il mercato di cui al presente regolamento.
2. L’eventuale assegnazione giornaliera ai precari deve essere effettuata secondo distinte graduatorie.
3. I posteggi isolati previsti osservano l’orario determinato con apposito atto.

Art. 26 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di feste, sagre, mostre, manifestazioni o altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee di commercio su aree pubbliche su posteggi che vengono individuati di volta in volta con provvedimento della Giunta Comunale.
2. Il Comune, in relazione al precedente punto 1, può rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a imprese in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso comune.
3. Vengono prese in considerazione solamente le domande pervenute entro 30 giorni precedenti l’inizio dell’evento. Le domande pervenute successivamente saranno prese in esame compatibilmente con la disponibilità dei posteggi disponibili.

4. I posteggi vengono assegnati secondo i criteri seguenti nell'ordine:
 - a) maggiore anzianità di presenza nelle eventuali precedenti edizioni della medesima iniziativa;
 - b) maggiore anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche; detta anzianità è riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Non è consentito il rilascio di più autorizzazioni temporanee per lo stesso periodo allo stesso richiedente.

Art. 27 – Durata, decadenza della concessione, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La concessione di posteggio ha la durata di anni 10 ai sensi della L. 214 del 30/12/2023.
2. Il Dirigente competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 5 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e ss.mm.ii., dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni.
3. Per il mercato annuale e per i posteggi isolati il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza della concessione è determinato dal comma 1 lettera b) dell'art.5 della L.R. 10 e ss.mm.ii.
4. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore titolare della concessione va inviata al SUAP del Comune. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione della stessa al Comune.

Art. 28 –Obbligo di regolarità contributiva

1. Ai sensi dell'art. 4 bis introdotto dalla LR n°8/2013, l'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAL o di altri istituti previdenziali.
2. Nel caso di esito negativo della verifica di cui al comma precedente, la legge Regionale n. 8/2013 prevede la sospensione dell'autorizzazione, fino al giorno della regolarizzazione, per un periodo massimo di 120 giorni.

CAPITOLO II – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 29 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolo II.
2. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale nelle aree adiacenti al mercato, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a ml. 1.000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche alle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee.
3. Il divieto di vendita in forma itinerante di cui al precedente punto 2 è applicabile anche in concomitanza con altri mercati riservati a particolari categorie merceologiche (mercato dei produttori agricoli, mercatino dell'antiquariato, ecc.) eventualmente istituiti.

Art. 30 – Svolgimento del commercio itinerante

1. L'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. L'abilitazione di cui al precedente comma consente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita al domicilio del consumatore nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
5. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitativo su richiesta degli organi di vigilanza.
7. Il presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli che svolgono l'attività di vendita in forma itinerante.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 31 – Sanzioni

1. Il personale del Consorzio di Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art.13 della legge 24.11.1981 n.689 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e all'accertamento delle violazioni applicando la sanzione pecuniaria con le modalità previste nella citata legge 689/81 e successive modifiche.
2. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del Decreto Leg.vo 31.03.1998 nr. 114, per le altre violazioni alle norme previste dal presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
3. Ai sensi del comma 3 art. 29 del D.lgs 114/98, in caso di particolare gravità o recidiva alle norme contenute nel presente Regolamento, il Sindaco può disporre la sospensione della partecipazione al mercato settimanale per 2 (due) sabati consecutivi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 32 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 33 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia presso l'Ente e con lo stesso in contrasto.